



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

Decreto n. 1326 del 14/02/2022

Oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019.

Provvedimento di concessione dei contributi per gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Comune di Casamicciola Terme – Istanza presentata dal: **Sig. CAPUANO NUNZIO**

Contributo concedibile **Euro 62.504,45**

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

CONSIDERATO che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 460, prevede che il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato fino al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 13.11.2018 al n. 2052, con il quale il Consigliere Carlo SCHILARDI è stato nominato "Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge 109/2018 il Commissario straordinario - Cons. Carlo SCHILARDI - è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti il 12/11/2020 al n. 2609, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, Carlo SCHILARDI è stato riconfermato, senza soluzione di continuità, nell'incarico ricoperto, fino al 31/12/2021;

VISTO che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del citato decreto-legge 109/2018 il Commissario, vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

VISTO che l'art. 18, comma 2, del D.L. 109/2018 prevede che il Commissario straordinario provveda all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

VISTO che all'art. 20, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che *“Ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 17, con gli atti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c)”*;

VISTO che l'art. 21 del D.L. 109/2018 disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

VISTO che all'art. 23, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che *“Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 17, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES [...], che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all'articolo 17 e lo stato della struttura, e attesti la valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture”*;

VISTO che all'art. 24, comma 1, del D.L. 109/2018 è previsto che l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati ai Comuni di cui all'art. 17 del decreto medesimo con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo;

VISTO che all'art. 24, commi 3 e 4, del D.L. 109/2018 si prevede che i Comuni, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito e verificato la documentazione relativa all'individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori di cui all'articolo 21, comma 13 del decreto medesimo, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche e che il Commissario straordinario o suo delegato definisca il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del D. L. n. 109/2018 i contributi sono erogati, a valere sulle risorse di cui all'articolo 19 del D.L. n. 109/2018, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

VISTE l'Ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e l'Ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 attraverso le quali il Commissario straordinario, rispettivamente, ha disciplinato l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, temporaneamente inagibili, nonché i criteri e le modalità di determinazione del contributo erogabile per la realizzazione degli interventi medesimi;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con Decreto n. 207 del 08/08/2019, ha istituito il gruppo di lavoro, con i compiti di esaminare la congruità dell'esito istruttorio, trasmesso dagli stessi Comuni, rispetto alle finalità stabilite nelle ordinanze commissariali n. 2 del 6 dicembre 2018 e n. 4 del 15 febbraio 2019 inerenti la riparazione



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, come modificato dal Decreto n. 640 del 31/07/2020 e da ultimo dal Decreto n. 819 del 08/01/2021;

VISTA l'istanza presentata al Comune di Casamicciola Terme in data 15/07/2021 con protocollo n. 6387, dal Sig. CAPUANO Nunzio, proprietario dell'unità immobiliare in Via D'Aloisio n. 102/104, censita al foglio 11 – particella 1839 sub 1, per la concessione di un contributo per la realizzazione di interventi di riparazione dei danni lievi causati dal sisma del 21 agosto 2017;

PRESO ATTO che con proposta di Determina al Responsabile Unico del Procedimento “Responsabile Sisma e ricostruzione, Responsabile dell'Area Edilizia Privata” del Comune di Casamicciola Terme Ing. Michela Maria Baldino del 20/01/2022, trasmessa tramite p.e.c., acquisita al prot. 118/CS/Ischia del 21/01/2022, è stata approvata l'istruttoria del Gruppo di Lavoro comunale prot. n. 755 del 21/01/2022, per la concessione dei contributi in favore del Sig. CAPUANO Nunzio, in qualità di proprietario dell'unità immobiliare adibita ad uso abitativo nel Comune di Casamicciola Terme, alla Via D'Aloisio n. 102/104, censita al foglio 11 – particella 1839 sub 1, ai sensi delle ordinanze 2 e 4 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

CONSIDERATO che il Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, in data 21/01/2022 con provvedimento prot. n. 756, ha trasmesso proposta di ammissione a contributo, a seguito dell'istruttoria di cui al punto precedente, per un importo al netto di Iva e cassa pari a € 49.091,76 (afferenti alle spese delle sole lavorazioni) difformemente da quanto indicato nell'esito istruttorio firmato per conto del Responsabile Sisma e ricostruzione, Responsabile dell'Area Edilizia Privata Ing. Michela Maria Baldino che indica un importo concedibile al netto di IVA e oneri previdenziali di € 55.227,76;

CONSIDERATO che l'immobile è stato oggetto di sopralluogo di agibilità post-sisma - scheda n. 885 del 01/09/2017, con esito “B” e di Ordinanza Sindacale di sgombero n. 445 del 29/10/2017;

TENUTO CONTO che dal contenuto dell'esito istruttorio del Comune di Casamicciola Terme, prot. n. 755 del 21/01/2022, emerge la verifica del calcolo del costo convenzionale che per l'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo risulta essere pari a € 56.174,58 al netto di IVA ammettendo l'intero importo indicato dal tecnico nella RCR;

PRESO ATTO che a fronte di un totale richiesto di € 50.676,17 per le lavorazioni afferenti alle opere strutturali e alle relative finiture, non si ammette un importo complessivo di € 576,42 di cui per opere strutturali pari ad € 500,64 e finiture per € 75,78;

PRESO ATTO altresì, che il tecnico incaricato, in integrazione volontaria inviata all'Ente, ha allegato un nuovo quadro economico in cui viene indicato un ribasso dell'1,00% delle lavorazioni e contestualmente viene richiesto un incremento dell'1,00% relativo ad “imprevisti” e, che tale incremento non trova riconoscimento dal momento che non risulta previsto ai fini dell'ordinanza e, pertanto, non si riconosce la somma di ulteriori € 506,76;

CONSIDERATO che l'importo complessivo delle lavorazioni ammesso risulta pertanto essere pari a € 50.099,75 che, al lordo del ribasso del 1,00%, risulta pari a € 49.598,75 (€ 54.558,63 al lordo di IVA);

PRESO ATTO che relativamente alle spese tecniche non si ammette un importo di € 1.500,00 relative all'importo del “geologo” in quanto, essendo lavorazioni afferenti a “danni lievi” – interventi locali – non trovano riconoscimento;



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

PRESO ATTO altresì, di cui al punto precedente, non si ammette l'ulteriore importo di € 72,05 al netto dell'IVA per eccedenza della spesa ammissibile prevista dall'art. 30, comma 3 del D.L. n. 109/2018 e, pertanto, il costo dell'intervento complessivo è pari a:

Costo dell'intervento	IVA sui lavori (10%)	Spese tecniche (IVA e oneri previdenziali esclusi)	Cassa previdenziale (4%)	IVA (22%)	Totale
49.598,75 €	4.959,88 €	6.262,47 €	250,50 €	1.432,85 €	62.504,45 €

CONSIDERATO che il committente, il Sig. CAPUANO Nunzio, ha dichiarato che la già citata unità immobiliare non è stata interessata da interventi edilizi totalmente abusivi e per i quali sono stati emessi i relativi ordine di demolizione e, che gli interventi di cui alla richiesta di contributo sono oggetto di SCIA prot. n. 6387 del 25/05/2021;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato è l'Arch. Giuseppe Barbieri iscritto all'Albo degli architetti della Provincia di Napoli al n° 7674 e che le spese tecniche rientrano nei limiti dell'art. 30 del D.L. n. 109/2018;

PRESO ATTO l'impresa appaltatrice dei lavori è la società a responsabilità limitata "CF COSTRUZIONI di Filippo Climaco" con sede legale in Lacco Ameno alla via Provinciale Lacco Fango n. 11, la cui iscrizione nell'elenco dell'anagrafe Antimafia degli esecutori è avvenuta in data 04/02/2022, risulta con iscrizione scaduta in data 04/06/2021 e "in rinnovo";

VISTO che il costo totale dell'intervento risulta essere pari a € 55.861,22 Iva e oneri previdenziali esclusi, inferiore al costo convenzionale, pari a € 56.174,58 Iva e oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza n. 4, e dell'Allegato 1 della medesima ordinanza:

Costo convenzionale (Iva e cassa escluse)	Costo intervento ammesso (Iva e cassa escluse)	Assicurazione	Contributo concedibile (Iva e cassa escluse)	Contributo concedibile al lordo di Iva e cassa
€ 56.174,58	€ 55.861,22	€ 0,00	€ 55.861,22	€ 62.504,45

CONSIDERATO che dalla relazione istruttoria del gruppo di lavoro di questo Commissariato, acquisita al protocollo n. 259 del 14/02/2022 si evince che la documentazione trasmessa dal Comune di Casamicciola Terme è coerente rispetto alle finalità stabilite con l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018 e l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 nonché con il D.L. n. 109/2018, ed alla luce della stessa, si ritiene congrua la somma richiesta pari a € 62.504,45 incluso Iva e oneri previdenziali e si propone la concessione del relativo contributo per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui trattasi;

RITENUTO pertanto, che ricorrano le condizioni per la concessione del contributo come previsto nell'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019 pari ad € 62.504,45 (incluso Iva ed oneri previdenziali) e che l'erogazione debba avvenire a termini dell'art. 8 dell'ordinanza medesima.



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI
DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017**

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa che si intendono integralmente richiamate e confermate:

- di concedere l'importo di € **62.504,45** (sessantaduemilacinquecentoquattro/45) a titolo di contributo in favore del Sig. CAPUANO Nunzio per il tramite del Comune di Casamicciola Terme, per gli interventi di riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo, non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017 in attuazione dell'art. 23 del D.L. 109/2018;
- L'importo concesso, pari ad € **62.504,45** (sessantaduemilacinquecentoquattro/45) è da intendersi a destinazione vincolata in favore del Sig. CAPUANO Nunzio, in qualità di proprietario dell'unità immobiliare nel Comune di Casamicciola Terme, in Via D'Aloisio n. 102/104, censita al foglio 11 – particella 1839 sub 1, ai sensi delle ordinanze 2 e 4 del Commissario straordinario alla ricostruzione;
- La richiesta dell'erogazione dei fondi, nelle modalità previste dall'art. 8, comma 1, dell'ordinanza 4/2019, è condizionata alla verifica positiva da parte del Comune, cui è assegnata la responsabilità del procedimento, di quanto riportato nel combinato disposto degli articoli 23, comma 5, lettera a e b e nell'art. 30, commi 1 e 2, nonché della verifica relativa all'esecuzione delle opere.

Il presente decreto verrà notificato al Sindaco del Comune di Casamicciola Terme, via PEC e pubblicato sul sito istituzionale del Commissario: www.commissarioricostruzioneischia.it .

Napoli, *data protocollo*

IL COMMISSARIO
Carlo Schilardi